

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA PROVINCIA DI TRENTO

N. Repertorio Atti Privati

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di dicembre presso la Comunità della Vallagarina, tra le parti:

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA, in persona del Presidente _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la sede della Comunità della Vallagarina il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale 94037350223,

e i Comuni di:

BESENELLO, in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

BRENTONICO in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

CALLIANO, in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale 00410550222;

NOGAREDO, in persona di _____, nato a _____

_____il_____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale la quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale 00270850225.

NOMI, in persona di _____, nato a _____ l'_____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale 85005290227;

POMAROLO, in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale 00310930227.

RONZO CHIENIS, in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data _____, codice fiscale 00342900222.

TERRAGNOLO, in persona di _____, nata a _____ il _____, domiciliata per la sua carica presso la residenza comunale la quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale 00267990224.

TRAMBILENO, in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale 00270830227.

VALLARSA, in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per

la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data , divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale ;

VILLA LAGARINA in persona di , nato a il , domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data , divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale

VOLANO, in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. di data , divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale 00369340229.

PREMESSO:

- che l'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 ha disciplinato le disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei Comuni, tra cui anche la gestione delle entrate tributarie;
- che le modifiche apportate alla legge provinciale n. 3/2006 hanno rivisto radicalmente le forme ed i termini di collaborazione tra Comuni, introducendo, tra l'altro, l'obbligo di gestione associata di tutte le funzioni previste dalla tabella B, allegata alla medesima legge, per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, mediante l'approvazione di una convenzione;
- che il primo comma dell'art. 9 bis prevede che le gestioni associate costituite ai sensi del medesimo articolo possano avvalersi comunque delle Comunità per compiti o attività da svolgere in modo omogeneo per l'intero territorio;
- che la Giunta provinciale ha approvato con deliberazione n. 1676/2015 il Protocollo d'intesa per la disciplina di raccordo tra la procedura di attivazione

degli ambiti di gestione associata di cui all'art. 9 bis della L.p. 3/2006 e i processi di fusione;

- che entro il 10 novembre i Comuni erano chiamati ad individuare gli ambiti associativi a cui far riferimento per l'esercizio delle funzioni di cui alla tabella B) della L.p. 3/2009;
- con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 la Giunta provinciale ha individuato gli ambiti associativi, le modalità di svolgimento delle gestioni associate e gli obiettivi di riduzione della spesa in applicazione dell'art. 9 bis della L.p. 3 del 2006;
- che, nella deliberazione sopra citata:
 - i Comuni di Nogaredo, Villa Lagarina e Pomarolo sono inseriti in un unico ambito denominato 10.1;
 - i Comuni di Volano, Besenello, Calliano e Nomi sono inseriti in un unico ambito denominato 10.2;
 - i Comuni di Brentonico e Ronzo-Chienis sono inseriti in un unico ambito denominato 10.3;
 - i Comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa sono inseriti in un unico ambito denominato 10.4;
- valutati gli ambiti così costituiti, secondo quanto previsto dall'art. 9 bis della L.p. 3/2006, per i Comuni sopra indicati, risulta possibile avvalersi della Comunità della Vallagarina per la gestione delle entrate tributarie a partire dal primo gennaio 2016 in quanto in tutti gli ambiti è rispettato il criterio dell'affidamento omogeneo alla Comunità della gestione delle entrate tributarie;
- che i comuni di Besenello, Calliano, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Trambileno e Volano, hanno aderito già dal 2012 al Servizio tributi e

- tariffe sovracomunale e condiviso di gestire la funzione in forma convenzionale, investendo la Comunità della Vallagarina della funzione di capofila;
- che i comuni di Avio, Brentonico e Villalagarina hanno aderito già dal 2013 al Servizio tributi e tariffe sovra comunale;
 - che la precedente convenzione sottoscritta giunge a scadenza il 31 dicembre 2015;
 - che il Comune di Avio ha formalizzato nel mese di giugno la volontà di non procedere al rinnovo della convenzione a fronte di altre scelte organizzative del Servizio, nei termini previsti dalla legge n. 3/2006, mentre gli altri Comuni già aderenti al Servizio hanno confermato la volontà di procedere con la gestione associata del Servizio tributi e tariffe avvalendosi della Comunità della Vallagarina;
 - che il Comune di Vallarsa ha formalizzato in data 10 novembre 2015 la volontà di aderire in forma associata alla gestione delle entrate tributarie a fronte della sempre più complessa gestione degli stessi;
 - che la gestione in forma associata delle entrate tributarie garantisce una gestione economicamente più sostenibile, a fronte delle economie di scala derivanti dalla gestione sovracomunale delle procedure con abbattimento dei costi di gestione della struttura rispetto alla gestione di ogni singolo Comune, nonché più efficiente;
 - che la crescente importanza che le entrate tributarie rivestono nel bilancio comunale, anche alla luce della riforma del federalismo fiscale, evidenzia la necessità di potenziare i controlli in modo sempre più capillare al fine di ridurre l'evasione totale e parziale e conseguentemente incrementare le entrate, assicurando contemporaneamente una maggiore equità fiscale;

- che gli enti locali devono comunque gestire la fiscalità locale con precise modalità operative, che richiedono la ristrutturazione, la riorganizzazione o la istituzione di un servizio tributario adeguato ed efficiente, dimostrando che si possono applicare tributi in maniera equa, facendo della politica tributaria uno dei perni con cui esprimere la capacità di saper bene amministrare la comunità locale.
- che la gestione unitaria in forma associata della materia consente significativi risultati rispetto a tali finalità;
- che sulla scorta dell'esperienza acquisita appare opportuno per i Comuni e per la Comunità affidarsi a una struttura destinata alla gestione del servizio sovra comunale dei tributi e tariffe, così come già costituita fin dal 2012 con gli opportuni aggiustamenti derivanti dalla partecipazione di un maggior numero di Comuni rispetto alla fase iniziale;
- che, permanendo gli stessi obiettivi e le stesse necessità che stavano alla base dell'accordo già sottoscritto nel 2012, risulta necessario procedere alla stipulazione di una nuova convenzione con il medesimo Ente, secondo quanto previsto dall'art. 9 bis della L.p. 3/2006, per la gestione associata dei compiti e delle attività in materia di entrate tributarie presso la Comunità della Vallagarina e che alla stessa venga riconosciuto il ruolo di Ente capofila;
- che lo schema di convenzione è stato approvato dai Consigli Comunali dei dodici Comuni e dal Consiglio della Comunità;
- che al fine di dare un servizio ottimale è opportuno il coinvolgimento del maggior numero di comuni del territorio della Comunità della Vallagarina e che per questo si dà evidenza che alla convenzione, nell'arco della sua vigenza, potranno aderire altri comuni, sempre in conformità a quanto previsto dall'art. 9

bis della l.p. 3/2006;

- Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART 1 PREMESSA

La premessa narrativa è parte integrante della presente convenzione ed è destinata alla interpretazione di essa;

ART.2 OGGETTO

I Comuni di BESENELLO, BRENTONICO, CALLIANO, NOGAREDO, NOMI, POMAROLO, RONZO CHIENIS, TERRAGNOLO, TRAMBILENO, VILLA LAGARINA, VALLARSA, VOLANO e la COMUNITA' DELLA VALLAGARINA che assume la funzione di ente capofila, costituiscono un Servizio per la gestione associata delle entrate tributarie, denominato Servizio Tributi e Tariffe.

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità.

La gestione associata è finalizzata ad assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative al servizio oggetto della presente convenzione e allo stesso demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In particolare rientrano nella gestione associata le seguenti entrate:

a) imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) nonché imposta municipale propria (IMUP) l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e la tassa sui servizi indivisibili (TA.S.I.) , per le attività di accertamento degli anni non ancora prescritti;

- b) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- c) imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP/PA) e/o canone sostitutivo della pubblicità;

Potrà inoltre occuparsi anche di tributi attualmente gestiti direttamente dai Comuni compatibilmente con la struttura e le risorse assegnate al Servizio Tributi e Tariffe e comunque su specifica richiesta e condivisione da parte dei Comuni nonché approvate da parte della Conferenza permanente dei Sindaci, ad esempio:

- e) tariffe collegate al ciclo dell'acqua (acquedotto, fognatura e depurazione);
- f) nuove entrate comunali, comunque denominate, individuate in aggiunta e/o sostituzione delle entrate sopra rappresentate.

Il Servizio Tributi e Tariffe presso la Comunità della Vallagarina si occupa, per i servizi aderenti alla presente convenzione, anche della tassa rifiuti (T.A.R.I.), la tariffa di igiene ambientale (T.I.A) e la Tariffa Rifiuti e Servizi (TARES) per la residua attività di accertamento, per gli anni non ancora prescritti, rinviando alla specifica convenzione approvata per la gestione delle stesse da parte della Comunità.

Il Servizio Tributi e Tariffe, per motivi di economicità ed efficienza, è fin d'ora delegato all'espletamento in forma associata delle varie procedure concorsuali e di gara necessarie per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate, mantenendo, in caso di atti relativi ai tributi locali, ogni Comune la titolarità dei singoli contratti e dei relativi introiti. In tal senso, la Comunità, sulla base della presente convenzione, è autorizzata a svolgere le procedure di gara relative all'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di importo superiore all'affidamento diretto, per conto dei Comuni aderenti, in sostituzione dell'Agenzia provinciale appalti e contratti (A.P.A.C.).

La sede del Servizio è stabilita a Rovereto presso la sede della Comunità, o altra

sede comunque concordata con la Conferenza permanente dei Sindaci.

Alla Comunità della Vallagarina è conferito il ruolo di referente, capofila e delegato ove qui richiamato.

Alla Comunità saranno rimborsate le spese sostenute per il funzionamento, ripartite nella misura indicata al successivo art. 5, ed al netto delle entrate derivanti da ogni e qualsiasi contributo assegnato dalla Provincia di Trento sia per la gestione corrente che per le spese di investimento.

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata tutte le funzioni connesse al servizio entrate tributarie, nei termini sopra illustrati, e la costituzione di una anagrafe tributaria - intesa come strumento gestionale della fiscalità locale - secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un sistema tributario locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia finanziaria e tributaria.

I Comuni e la Comunità perseguono inoltre l'obiettivo della omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e conseguentemente, della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio tributi e tariffe.

A tali fini il Servizio, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, compresa la Comunità, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- alla adozione di procedure uniformi;
- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle

normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;

- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
- a proporre e a coordinare l'organizzazione di attività di accertamento in materie di interesse comune e di particolare rilevanza per la fiscalità locale;
- all'istruzione dei procedimenti in materia di contenzioso e alla relativa assistenza del Comune interessato.
- a formulare proposte in materia di politica fiscale e tariffaria agli organi amministrativi e tecnici dei singoli Comuni;
- a gestire lo sportello di secondo livello al cittadino, consistente nel supporto specialistico su normativa tributaria, attività di accertamento e fase istruttoria delle pratiche di competenza gestione associata;

ART. 4 PERSONALE

Il Servizio regolato dalla presente convenzione, salvi aumenti successivi derivanti da maggiori incombenze, è costituito inizialmente, per quanto concerne le funzioni indicate nella presente convenzione, dalla seguente dotazione organica, anche eventualmente assunta a tempo determinato:

- un funzionario esperto qualifica funzionale D o altra qualifica che in virtù di successivi accordi sindacali o inquadramenti verrà attribuita;
- un collaboratore amministrativo qualifica funzionale C evoluto o altra qualifica che in virtù di successivi accordi sindacali o inquadramenti verrà attribuita;
- un assistente contabile qualifica funzionale C base, o altra qualifica che in virtù di successivi accordi sindacali o inquadramenti verrà attribuita;
- un Assistente tecnico cat. C base, o altra qualifica che in virtù di successivi accordi sindacali o inquadramenti verrà attribuita;
- Tre assistenti amministrativi di livello C base ovvero di tre coadiutori amministrativi

di livello B evoluto, o altra qualifica che in virtù di successivi accordi sindacali o inquadramenti verrà attribuita;

La dotazione organica del servizio associato potrà subire variazioni nel rispetto delle decisioni assunte dall'organo di governo di cui all'art. 7 e della normativa vigente, senza che questo comporti la riapprovazione della presente convenzione.

La Comunità provvederà ad assicurare il personale necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti propri della convenzione gli enti convenzionati si impegnano a stabilire che la competenza prevista dalle singole normative tributarie o relativa alle entrate patrimoniali venga affidata al Responsabile del Servizio Tributi e tariffe con l'adozione dei relativi provvedimenti previsti per legge.

Laddove ciò risulti necessario, la Comunità potrà essere autorizzata dagli altri Comuni associati ad assumere dipendenti a tempo determinato ovvero ad affidare a ditta esterna parte dell'attività oggetto della presente convenzione.

Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso la Comunità, dove si provvederà alla sistemazione logistica della gestione, potrà essere stabilita di comune accordo, in modo flessibile a seconda delle esigenze, la presenza periodica del funzionario responsabile del Servizio, ovvero di altro dipendente, anche nelle altre sedi comunali, con modalità e tempi definiti d'intesa con la Conferenza permanente dei Sindaci, al fine di supportare l'attività degli organi comunali e per assicurare adeguata informazione, consulenza ed assistenza ai contribuenti; i Comuni dovranno assicurare comunque, tramite un proprio referente, la massima collaborazione al Servizio associato, per la gestione delle informazioni di base al pubblico e per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con il Servizio associato, ad eccezione della Comunità per il quale tali funzioni verranno

svolte direttamente dal personale del Servizio sovracomunale medesimo.

La Comunità è altresì incaricata di richiedere l'assegnazione dei fondi provinciali qualora disponibili, potrà, previa autorizzazione, affidare a terzi la creazione della banca dati immobiliare e dell'attività di supporto per la liquidazione e l'accertamento dei tributi; inoltre dovrà provvedere all'acquisto dei programmi e delle attrezzature necessarie al funzionamento dell'ufficio, ivi comprese le attrezzature eventualmente da utilizzare presso i Comuni per il collegamento in rete dell'ufficio. L'onere per l'acquisto delle attrezzature e dei programmi sarà ripartito tra i comuni aderenti e rimborsato come ammortamento.

ART. 5 RAPPORTI FINANZIARI

I costi diretti e indiretti del personale relativi alla gestione del Servizio, sono sostenuti dai Comuni associati secondo percentuali attribuite in base alla popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente (45%) ed alle unità immobiliari (55%) di ciascun Ente, e verranno adeguate annualmente sulla base dei dati risultanti al 31 dicembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

La Comunità assicura, senza oneri per i comuni, la disponibilità dei locali, da utilizzare per l'esercizio del servizio.

Previa approvazione da parte della Conferenza permanente dei Sindaci, potranno essere determinate percentuali specifiche di partecipazione ai costi di gestione straordinari finalizzati alla creazione della banca dati, in ragione della singola situazione di ciascun Comune relativamente allo stato degli accertamenti pregressi.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del Servizio, eventualmente conferiti da comuni, è affidata alla Comunità, la quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione finanziati con risorse dei comuni saranno

inventariati dalla Comunità.

Compete alla Comunità in qualità di ente capofila, prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell'ufficio dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone i Comuni. Il riparto della spesa avviene al netto degli eventuali contributi erogati dalla Provincia Autonoma di Trento o da altro Ente a valere sulla gestione corrente del Servizio. I Comuni aderenti alla gestione sovracomunale delegano con la presente Convenzione la Comunità, in qualità di capofila, alla riscossione di tali contributi.

La Comunità è altresì individuata quale unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per il recupero degli eventuali finanziamenti in caso di mancata, parziale o diversa realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.

I Comuni convenzionati dovranno provvedere entro il 31 marzo di ogni anno al versamento alla Comunità dell'onere relativo all'anno precedente come determinato a conguaglio, e contestualmente ad un versamento a titolo di acconto pari al 50% della spesa posta definitivamente a carico per l'anno precedente.

Nel caso di successiva adesione alla gestione associata da parte di altri Comuni, agli stessi potrà essere richiesto il versamento di un acconto pari al 50% del costo di un Comune di similari dimensioni in base all'ultimo consuntivo disponibile.

ART. 6 BANCHE DATI DISPONIBILI NEI COMUNI

Gli uffici comunali dovranno garantire la massima collaborazione al Servizio Tributi e Tariffe al fine di fornire tutte le informazioni necessarie per l'espletamento delle

proprie funzioni: in particolare, dovranno essere garantiti gli invii periodici delle variazioni anagrafiche, delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), delle licenze rilasciate ai fini dell'esercizio di attività commerciali e/o turistiche, ecc. ovvero garantito e agevolato l'accesso alle banche dati disponibili nel Comune.

Lo scambio di informazioni avverrà principalmente in forma informatizzata attraverso il sistema Pi.TRE, ovvero attraverso il sistema di interscambio tra enti pubblici.

La documentazione cartacea nonché la documentazione informatizzata viene conservata dalla Comunità della Vallagarina, secondo le disposizioni normative in vigore.

ART. 7 CONFERENZA PERMANENTE DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

La Comunità e i Comuni concordano di istituire una conferenza permanente dei Sindaci e del Presidente della Comunità quale organo rappresentativo degli enti partecipanti con funzioni di indirizzo, di programmazione e di contratto del servizio associato. La conferenza è presieduta a turno e per la durata di un anno, da ciascun sindaco e dal Presidente della Comunità, in base alle quote di partecipazione alle spese di cui al precedente art. 5. Per il primo anno di vigenza della presente convenzione si individua quale Presidente il Comune di Pomarolo, in continuità alla gestione sovracomunale precedente. Eventuali nuovi Comuni associati dopo il presente atto assumono la funzione di Presidenza della Conferenza nell'anno seguente a quello di presidenza dell'ultimo Comune originariamente associato. Le funzioni di Segretario verranno svolte dal Responsabile del Servizio tributi e tariffe o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente appartenente al Servizio medesimo delegato dal Responsabile stesso.

Spetterà alla conferenza la decisione in ordine all'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario da ripartire nella misura di cui all'articolo 5, nonché ogni altra decisione relativa all'attuazione della presente convenzione. La conferenza medesima designerà altresì il Responsabile del Servizio al quale verrà conferito formale incarico ai sensi del Regolamento per l'Organizzazione dei Servizi e Uffici della Comunità. Le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) degli Enti aderenti. L'espressione del voto è effettuata di norma in forma palese.

Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del Servizio su proposta del responsabile del Servizio stesso.

La conferenza, non meno di una volta all'anno, è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del personale interessate, l'andamento del Servizio, anche sulla base di una relazione delle medesime sull'attività svolta.

ART. 8 SEGRETARI COMUNALI E DI COMUNITA'

I Segretari degli Enti partecipanti svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.

ART. 9 DURATA

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione ed ha termine il 31.12.2020. Ciascun Comune aderente potrà recedere, trascorsi comunque non meno di tre anni dalla sottoscrizione, durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con deliberazione consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. Il recesso, che dovrà essere comunicato almeno 6 mesi prima della scadenza annuale, decorrerà comunque dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso da parte di un Comune, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 9 bis della L.p. 3/2006, dovrà rimborsare le quote già impegnate relative a

spese straordinarie per la quota non ancora ammortizzata per la relativa quota pari all'ultimo riparto approvato.

Qualora la richiesta di recesso sia motivata dal rispetto di nuove leggi entrate in vigore che prescrivono una diversa organizzazione del Servizio per Comuni o per la Comunità non si applicano le penali previste.

Nel corso della validità della presente convenzione potranno aderire anche altri comuni, sempre in conformità a quanto previsto dall'art. 9 bis della L.p. 3/2006.

ART. 10 RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

La Comunità svolge la funzione di garante istituzionale per la corretta applicazione della convenzione. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata in via bonaria, attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile, si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salva la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci o del Presidente della Comunità, le Giunte comunali e l'Esecutivo della Comunità in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi Consigli comunali.

ART. 11 SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti gli Enti associati in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

Stefano Bisoffi

IL SINDACO DI BESENELLO: Cristian Comperini

IL SINDACO DI BRENTONICO: Christian Perenzoni

IL SINDACO DI CALLIANO: Lorenzo Conci

IL SINDACO DI NOGAREDO: Fulvio Bonfanti

IL SINDACO DI NOMI: Rinaldo Maffei

IL SINDACO DI POMAROLO: Roberto Adami

IL SINDACO DI RONZO CHIENIS: Piera Benedetti

IL SINDACO DI TERRAGNOLO: Lorenzo Galletti

IL SINDACO DI TRAMBIENO: Franco Vigagni

IL SINDACO DI VALLARSA: Massimo Plazzer

IL SINDACO DI VILLA LAGARINA: Romina Baroni

IL SINDACO DI VOLANO: Sandra Furlini